

PROT: 05/2026

- La **Fondazione Università “G. d’Annunzio”** (P.I. 00012500695) è una persona del legale rappresentante pro tempore, Prof. Sergio Caputi, n. [REDACTED], seguito denominato: **(Fondazione)**

[REDACTED] [REDACTED], il 21.01.1987 e residente in Via Germania n. 10, in
Avezzano (AQ) - 67051 - C.F. GNVSCR87A21A345B in seguito denominato: (***Direttore Generale***)

PREMESSO CHE:

- 1

organizzativa, con esclusione esplicita di ogni assoggettamento al potere direttivo e disciplinare della Fondazione;

- g) per quanto più sopra chiarito e convenuto, le parti si danno reciprocamente atto che la collaborazione coordinata e continuativa di cui al presente contratto, deve considerarsi esclusa dal campo di applicazione delle collaborazioni organizzate di cui alla disciplina dall'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2015;
- h) il Direttore Generale dà atto che la Fondazione ha fornito tutte le opportune informazioni per poter correttamente eseguire gli obblighi assunti con il presente contratto, nonché di essere disponibile a realizzare l'incarico derivante dallo stesso in modalità di gestione autonoma e senza vincoli di subordinazione, nel quadro dei criteri generali di coordinamento con la Fondazione;
- i) il Direttore Generale dichiara di non essere titolare di pensione, pertanto in virtù di tale attestazione, verrà applicata la disciplina di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Gestione separata INPS);
- j) La Fondazione iscriverà il Direttore Generale all'INAIL per gli effetti dell'art.5 del Dlgs. 23.2.2000 n.36;

Tutto quanto sopra premesso,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1) PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2) OGGETTO DELL'INCARICO

2.1 La Fondazione, in virtù delle considerazioni indicate in premessa, conferisce al dott. Oscar Genovesi l'incarico di "*Direttore Generale della Fondazione Università G. d'Annunzio*" per il periodo dal 01.07.2026 al 30.06.2029.

2.2 Il Direttore Generale sarà chiamato a svolgere le funzioni previste nell'art. 15 dello Statuto, nonché dovrà supportare il Presidente al fine di garantire l'adeguato raccordo tra la Fondazione e l'Università telematica "L. da Vinci" (ente promosso e sostenuto dalla Fondazione).

2.3 Il Direttore Generale si obbliga ad adempiere alle obbligazioni di cui al contratto con diligenza e professionalità e a segnalare, non appena ne abbia conoscenza, qualunque criticità o problema che possa compromettere la corretta esecuzione del contratto.

3) MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELLA COLLABORAZIONE

In coerenza con quanto detto in premessa, il **Direttore Generale** espletterà l'incarico di che trattasi in conformità alle direttive Generali e del coordinamento fisiologico con la Fondazione, in modo da salvaguardarne gli interessi e le finalità, fermo restando che tali direttive e coordinamento, non assumeranno in alcun modo forme di ingerenza tali da pregiudicare l'autonoma organizzazione del Direttore Generale.

Il Direttore Generale, pertanto, nell'esecuzione del presente contratto, agirà in maniera del tutto autonoma, senza né subire l'assoggettamento ad alcun potere direttivo, gerarchico o disciplinare o di etero-direzione da parte della Fondazione, né essendo vincolato ad un predeterminato orario o frequenza lavorativa. In tale quadro e condizione il Direttore Generale espletterà le sue prestazioni autogestendo le attività nella fascia oraria, giornaliera e settimanale che riterrà opportuna all'espletamento dell'incarico e lo svolgerà in misura prevalentemente personale.

4) INIZIO, DURATA DELLA COLLABORAZIONE

4.1 L'incarico de quo, che si intende conferito per una durata di 3 (tre) anni, **dal 01.07.2026 e fino al 30.06.2029.**

5) COMPENSO RELATIVO ALLA COLLABORAZIONE

5.1. Quale corrispettivo per le prestazioni svolte così come indicate nel presente contratto, viene stabilito un compenso annuale (ogni 12 mesi) lordo onnicomprensivo (al netto degli oneri a carico dell'azienda) **pari ad € 30.000 (trentamila/00).** Al Direttore Generale potranno essere riconosciute delle premialità/indennità aggiuntive al compenso annuale.

5.2. Gli importi saranno erogati mensilmente, salvo diverse richieste di pagamenti periodici da parte del Direttore Generale, tramite bonifico bancario, utilizzando le coordinate bancarie comunicate dal Direttore Generale.

6) OBBLIGHI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

6.1 La Fondazione osserverà gli obblighi derivanti dalla vigente normativa in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;

6.2 Il Direttore Generale dichiara di aver preso visione del documento di valutazione dei rischi e delle relative misure riportate nel documento di valutazione aziendale della Fondazione redatto ai sensi degli artt. 28-29 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

6.3 Il Direttore dichiara di essere a conoscenza dell'ambiente di lavoro in cui dovrà operare e degli eventuali rischi lavorativi connessi allo svolgimento della sua collaborazione.

7) RECESSO DELLE PARTI

Il Direttore Generale ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, dando un preavviso scritto mediante comunicazione da inviare tramite raccomandata A.R. o posta certificata, di almeno sette giorni di calendario senza obbligo di motivazione.

Il Direttore Generale può recedere dal contratto senza preavviso in caso di gravi inadempienze contrattuali da parte della Fondazione, quali a titolo indicativo, il mancato pagamento della rata del compenso di almeno due mesi, l'impedimento all'espletamento della prestazione lavorativa con intento doloso da parte della Fondazione, la mancata consegna degli strumenti necessari per svolgere correttamente l'incarico.

Il Direttore Generale può essere revocato in qualsiasi momento con provvedimento motivato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con deliberazione adottata con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, come previsto dall'art. 15, ultimo comma, dello Statuto della Fondazione.

Successivamente alla firma del presente contratto, in caso di revoca anticipata non per giusta causa (motivo gravissimo che impedisce la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto), con onere di provare la giusta causa è della Fondazione, è riconosciuta al Direttore Generale un'indennità compensativa omnicomprensiva pari alle mensilità residue fino alla naturale scadenza dell'incarico, e comunque non superiore a 24 mensilità.

L'indennità di cui sopra è dovuta in aggiunta ai compensi maturati fino alla data di efficacia della revoca ed è corrisposta in un'unica soluzione entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia della revoca, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

8) RIPROPORZIONAMENTO DEL COMPENSO

In tutti i casi di recesso il compenso dovuto è proporzionale alla quota parte dell'attività che è stata realizzata. Resta fermo quanto previsto dall'art. 7 in tema di indennità compensativa, che è aggiuntiva e non soggetta a riproporzionamento.

9) RISERVATEZZA RECIPROCA E CORRETTEZZA COMUNICATIVA (NON-DISPARAGEMENT)

1. Riservatezza reciproca. Le Parti si impegnano reciprocamente a mantenere riservate e a non divulgare a terzi, se non nei limiti di quanto necessario per l'esecuzione del presente contratto o per obbligo di legge o di provvedimento dell'Autorità competente, tutte le informazioni e i dati (anche di natura economica e contrattuale) di cui vengano a conoscenza in relazione al presente incarico e/o all'attività della Fondazione e del Direttore Generale (di seguito "Informazioni Riservate").

2. Eccezioni. Restano esclusi dall'obbligo di riservatezza: (i) le informazioni già di pubblico dominio senza violazione del presente contratto; (ii) le informazioni legittimamente conosciute dalla Parte ricevente prima della loro comunicazione; (iii) le comunicazioni a consulenti e professionisti (legali, fiscali, del lavoro, revisori), purché vincolati da obbligo di riservatezza, nei limiti strettamente necessari; (iv) le comunicazioni necessarie per l'esercizio o la tutela di un diritto, nei limiti strettamente necessari.

3. Non-disparagement e correttezza. Le Parti si impegnano reciprocamente, durante il rapporto e per i 12 (dodici) mesi successivi alla sua cessazione, a non rilasciare dichiarazioni o comunicazioni pubbliche che siano gratuitamente denigratorie o idonee a ledere la reputazione e l'immagine dell'altra Parte.

4. Comunicazioni in caso di cessazione/revoca. In caso di cessazione del rapporto, inclusa la revoca anticipata dell'incarico, le Parti convengono che eventuali comunicazioni esterne (es. comunicati, risposte a richieste di terzi o stampa) dovranno, ove possibile, avere contenuto neutro e limitarsi alle informazioni essenziali e veritiere. Resta fermo quanto imposto da obblighi di legge o richieste dell'Autorità competente.

5. Sopravvivenza. Gli obblighi di cui alla presente clausola restano efficaci anche dopo la cessazione, per qualsiasi causa, del presente contratto.

10) SALVAGUARDIA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Qualora nell'adempimento del presente contratto il Direttore Generale produca materiale suscettibile di tutela della proprietà intellettuale, o qualsiasi altra invenzione, troverà applicazione il D.Lgs. n. 30/2005 e s.m.i.

11) PRIVACY

In relazione ai diritti rispetto al trattamento dei dati personali, a norma del DGPR 679/2016, il Direttore Generale, preso altresì atto della informativa resagli, avendo perfettamente noti i diritti riconosciutigli per effetto della specifica normativa in vigore, acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità e nei limiti indicati nell'informativa, autorizzando la Fondazione a trattarli, anche comunicandoli a terzi, in relazione agli adempimenti conseguenti al presente contratto.

12) COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONI

Eventuali variazioni di residenza e/o domicilio dovranno essere comunicati all'altro contraente per iscritto. Il Direttore Generale si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto alla Fondazione, ogni eventuale variazione dello stato di fatto, dichiarato nelle premesse.

13) CONTROVERSIE

Qualunque controversia dovesse insorgere in merito alla esistenza, validità, efficacia ed inefficacia del presente contratto, nonché della sua interpretazione, esecuzione, risoluzione e che non possa essere risolta consensualmente, sarà demandata al Foro di Chieti, competente per materia.

14) CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle norme di legge.

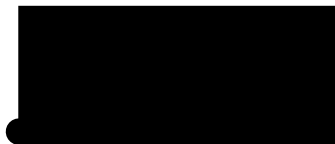
Letto, confermato e sottoscritto.

Torrevicchia Teatina, li 29.01.2026



(Prof. Sergio Caputi)

F. d'Annunzio"



(Dott. Oscar Genovesi)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 1341 e seg. del c.c., il Direttore Generale dichiara di aver preso conoscenza e di aver attentamente letto e quindi di approvare espressamente ed integralmente, tutte le 14 clausole così come sopra riportate. Il presente Contratto consta di n. 05 pagine.



(Dott. Oscar Genovesi)

